



CITTÀ DI MODUGNO
Area Metropolitana di Bari
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 /2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA LUNGO LE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 55 DEL D.P.R. 753/80.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di RFI – Rete Ferroviaria Italiana trasmessa in data 25/11/2025 e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 59361, con cui si richiede l'emissione di Ordinanza Sindacale per l'eliminazione di fattori di rischio per la prevenzione di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Bari – Taranto;

CONSIDERATO che alberi, arbusti e siepi, se situati nelle vicinanze di infrastrutture ferroviarie, devono obbligatoriamente mantenere le distanze di sicurezza;

VERIFICATI i gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree adiacenti le linee ferroviarie, può avere sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni metereologici, come ad esempio per la probabilità di caduta di alberi e/o rami a causa dell'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso;

VISTI gli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/1980 “ Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che recitano:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

(...)

RITENUTO pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, sulla pericolosità del contesto;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

DATO ATTO che tali interventi sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità;

VALUTATO necessario procedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa di cui sopra e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

VISTO il DPR 11.07.1980 n. 753;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Modugno, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, e lungo le fasce di rispetto determinate dal DPR 11.07.1980 n. 753 di **verificare ed eliminare**, i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, e di provvedere:

- alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia alla Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo;
- trasmessa al Servizio Comunicazioni Istituzionali - Sede – per la pubblicazione sul sito Internet ufficiale del Comune.

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli articoli 38 e 63 del DPR 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online. Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. PUGLIA, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio 3
Dott. Marco Perillo

Il Sindaco
Dott. Ing. Nicola Bonasia